

biennio, alla data della pubblicazione della presente legge »

Pongo a partito l'articolo 1° così redatto.

(È approvato).

« Art. 2. Nei casi di collocamento a riposo od in riforma per infermità dipendenti o no da causa di servizio, il Governo dovrà far procedere allo accertamento di esse mediante visita collegiale, e con le altre cautele da stabilirsi con regolamento. »

(È approvato).

L'articolo terzo rimane soppresso. Perciò l'articolo quarto diventa terzo.

Ne dò lettura:

« Art. 3. La Corte dei conti prima di registrare il Decreto di collocamento a riposo in seguito alla domanda del pensionando, dovrà accertare se tale domanda fu determinata per ordine od invito d'ufficio, nel quale caso il Decreto non sarà ammesso alla registrazione, che come collocamento a riposo d'autorità. »

(È approvato).

« Art. 4 (già 5). La somma da stabilirsi annualmente per le pensioni di autorità, ai termini dell'articolo 172 del testo unico delle leggi sulle pensioni, non deve eccedere lire 500,000 complessivamente per tutti i Ministeri. Però per l'esercizio 1895-96 questa somma è estesa a lire 600,000.

« Sono considerate come pensioni d'autorità quelle dei funzionari che furono invitati dal Governo a domandare il collocamento a riposo. »

Sanguinetti. Chiedo di parlare. *(Oh!)*

Presidente. Ne ha facoltà.

Sanguinetti. Domando una spiegazione all'onorevole ministro del tesoro. La Commissione propone di ridurre a lire 600,000, per il corrente anno, ed a lire 500,000 per i successivi, la somma di lire 700,000, stanziata per i collocamenti a riposo di autorità; questa somma, come emerge dalla relazione della Commissione, è ripartita fra i vari Ministeri. A quello della guerra sono assegnate lire 266,000. La riduzione che si porta si estende anche all'assegno relativo al Ministero della guerra? Se così fosse, l'onorevole ministro del tesoro si farebbe grandi illusioni. I collocamenti a riposo degli ufficiali sono an-

nualmente circa 200 all'anno: calcolando in media lire 3000 per individuo, sono 600,000 lire che occorrono.

Lo stanziamento di lire 266,000 sarebbe adunque insufficiente. Se lo si riduce ancora, che avverrà? Che il ministro della guerra, invece di fare collocamenti a riposo, farà dei collocamenti in aspettativa. Ed allora?

Ed allora, invece di una economia, si avrà un aumento nel carico delle pensioni: perchè il periodo dell'aspettativa viene computato, per la liquidazione delle pensioni, per la metà.

Quindi, invece di un vantaggio, si avrà un aggravio pel tesoro; si chiuderà la porta, ma la spesa passerà per la finestra, a meno che non si vogliano lasciare invecchiare i quadri dell'esercito così da renderli inutili.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Può rassicurarsi l'onorevole Sanguinetti.

Negli ultimi bilanci, tutta la cifra consentita al Ministero della guerra è di 266,000 lire. Ora, con la nuova distribuzione pel 1895-96, potrà calare di 15 o 20,000 lire, e non più; il resto verrà levato tutto sugli altri bilanci, e specialmente sul mio. Dunque, da questo lato, non ci sarà tutto questo danno che egli teme.

Io credo che la cifra di 500,000 lire, come normale, sia un po' bassa; ma, su questo, avremo tempo di ritornare.

Quanto alla cifra di 600,000, di fronte alla attuale di 700,000 circa, credo che si possa accettare senza inconvenienti.

Sanguinetti. Allora, accetti le 600,000 lire, come cifra normale.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Io credo che più si restringono le pensioni di autorità, e meglio sia: e quando il Ministero della guerra abbia la legge nei limiti di età, tutti quelli che ne sarebbero colpiti, non andrebbero compresi nelle pensioni di autorità. Basterebbe quindi quella legge per ridurre subito, e di molto, la cifra che qui si considera.

Basta questo, per dimostrare all'onorevole Sanguinetti, che il suo timore non ha fondamento.

Voci. Ai voti!

Presidente. Metto a partito l'articolo 4, già 5.

(È approvato).

L'articolo 6 è stato soppresso.